

Codice A1418A

D.D. 8 novembre 2021, n. 1736

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di due alloggi di edilizia sociale di proprietà del Comune di Torino in Via San Dalmazzo 11/B



ATTO DD 1736/A1418A/2021

DEL 08/11/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1418A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di due alloggi di edilizia sociale di proprietà del Comune di Torino in Via San Dalmazzo 11/B

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, ..., individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

- a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;
- b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;
- c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale";

- il Regolamento Regionale recante "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione.;

In particolare, dispone che "Sono autorizzabili, le seguenti tipologie di immobili:

- a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. Qualora la residenza venga costituita mediante l'utilizzo congiunto di più alloggi siti nel medesimo immobile, deve essere prevista la creazione di spazi ad uso comune;
- b) alloggi ricompresi in immobili assoggettati, ai sensi della vigente normativa in materia, a vincolo

storico-artistico, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

c) alloggi situati all'interno di strutture che per la loro funzione non si conciliano con la coesistenza di unità abitative, quali ad esempio alloggi collocati all'interno del palazzo comunale o di strutture sanitarie, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

d) alloggi oggetto di lasciti o donazioni con destinazione diversa da quella propria dell'edilizia sociale ed esplicitamente individuata”;

- l'articolo 2, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce, inoltre, che “Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile”;

- il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che “Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nel caso in cui sia necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile”;

- in ordine agli aspetti procedurali, infine, il comma 4 dello stesso articolo dispone che “Le richieste di autorizzazione all'esclusione relative ad alloggi di proprietà dei Comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale”;

- il Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2018, n. 3/R ha aggiunto all'articolo 2, comma 1, del Regolamento n. 12/R/2011 la seguente lettera: “d bis) alloggi originariamente destinati a finalità diverse, successivamente recuperati e assoggettati alla disciplina dell'edilizia sociale, che si intendono utilizzare per scopi socialmente utili”;

preso atto che:

il Comune di Torino con Deliberazione di Giunta Comunale n. 868 del 17 settembre 2021 trasmessa con nota prot. n. 9041 del 22 settembre 2021 ha richiesto l'autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. 3/2010 di due unità abitative di edilizia sociale di proprietà comunale site in Via San Dalmazzo 11/B rispettivamente identificate:

- al primo piano - censita al Catasto Urbano - foglio 1243 – particella 0085, subalterno 0047 – superficie mq 29,60;

- al secondo piano - censita al Catasto Urbano - foglio 1243 – particella 0085, subalterno 0051 – superficie mq 29,60

da assegnare a titolo gratuito per la prosecuzione e l'ampliamento dell'iniziativa “Verso casa mia”, progetto di housing sociale destinato a persone senza dimora stabile, inserite in convivenza in alcuni appartamenti privati e accompagnate dai volontari della Comunità di Sant'Egidio Piemonte Onlus in un percorso di riappropriazione di capacità di autogestione, collaborazione, gestione della vita domestica, progetto inserito nell'ambito del Piano Inclusione Sociale – Area di azione “Area 5 – Azioni e interventi di rete per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità estrema”;

la Regione Piemonte ha autorizzato, con determinazione dirigenziale n. 328 del 3 aprile 2020, l'esclusione dalla normativa ERP di due alloggi di edilizia sociale siti a Torino in Via Santa Chiara n. 14 destinati al progetto con finalità assistenziali di cui sopra alla Comunità di Sant'Egidio Piemonte Onlus,

considerato che:

la richiesta autorizzativa avanzata dal Comune di Torino è conforme a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i., per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi, in particolare configurandosi per un alloggio la fattispecie di cui al punto a) dell'articolo 2, comma 1;

risulta rispettato il limite massimo di alloggi oggetto di esclusione rispetto al patrimonio di proprietà dell'ente, in quanto non è superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di

proprietà della Città;

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune richiedente;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.
- articolo 17 della L.R. n. 23/2008
- legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.
- regolamento regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i.

DETERMINA

1) di autorizzare, per le ragioni evidenziate in premessa, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i., l'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque, di due unità abitative di edilizia sociale di proprietà comunale siti in Torino, Via San Dalmazzo 11/B rispettivamente al primo e secondo piano, da destinare alla Comunità di Sant'Egidio Piemonte Onlus (con sede legale in Vicolo Ognissanti 2, Novara);

2) di precisare che gli alloggi oggetto di provvedimenti di esclusione non sono più soggetti alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi